

(Approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 24-04-08)



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio

REGOLAMENTO

Adeguamento della normativa comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce dei principi e delle disposizioni di cui legge 248/2006, della legge 40/2007, della L.R. 18 Maggio 2006 N. 5, come modificata dalla L.R. 6 Dicembre 2006, N. 17 e della deliberazione di Giunta Regionale N. 54/3 del 28.12.2006

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande relativamente alle nuove aperture, ampliamento e trasferimento di sede sono disciplinate dalle norme contenute nella presente deliberazione, adottata a norma della legge regionale n. 5/2006 e della delibera di Giunta Regionale n. 54/3 del 28 dicembre 2006, alla luce dei principi e disposizioni del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella legge 248/06 e del D.L. 7/2007.
3. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
4. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
5. L'Amministrazione comunale promuove una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio comunale siano adeguatamente servite. In ogni caso non potrà stabilire nessuna forma di contingentamento delle predette attività.
6. L'amministrazione comunale, sentite le associazioni dei consumatori e dei commercianti, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, per favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione in tutte le zone del territorio comunale, la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori (art.1 let. i, L.R. n. 5/2006) / (art. 23 comma 2 L.R. n. 5/2006) stabilisce dei criteri.
7. La presente deliberazione disciplinerà le condizioni da accertare per il rilascio delle relative autorizzazioni e valutandone la corrispondenza delle istanze presentate ai criteri regionali. (Del. G.R. 54/3).
8. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole

all'interessato.

Art. 2 - Attività escluse dalla programmazione comunale

Sono escluse dai criteri di programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'art. 22, comma 4, della Legge Regionale n. 5/2006, nelle quali l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, o è svolta all'interno di strutture di servizio ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione non sia svolta in forma economicamente rilevante ma abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività principale. Sono altresì escluse dai criteri di programmazione tutte le attività indicate dagli articoli 24 e 25 della Legge Regionale n. 5/2006.

Art. 3 - Semplificazione amministrativa

I procedimenti amministrativi, relativi agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono di esclusiva competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000 e con le modalità come stabilito dalla L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 ai commi 16-32 dell'art. 1 e successiva circolare applicativa con Delibera di Giunta Regionale del 11.04.2008.

Art. 4 - Programmazione comunale

I. Per favorire il processo di sviluppo qualificato con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori e promuovere una equilibrata dislocazione sul territorio Comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, introdotte dalle direttive generali richiamate dall'art.1; non stabilendo alcuna forma di contingentamento, il Comune in forma semplificata e concertata stabilisce i criteri di riferimento per i procedimenti. Ai fini di perseguire quanto prima indicato, la programmazione comunale delle attività di somministrazione e la pianificazione del settore sarà guidata attraverso l'applicazione dei criteri minimi oggettivi/strutturali e soggettivi per le Zone A e B indicate all'Art. 5.


Art. 5 - Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è definito come indicato nella seguente tabella, fermo restando che l'attività di somministrazione alimenti e bevande potrà essere svolta esclusivamente in locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e di destinazione d'uso:

COMUNE	ZONIZZAZIONE
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO	<p>1) <u>ZONA A</u> Nella Zona A è compreso tutto il territorio Comunale oltre i 2 Km dal linea di battigia marina; e in detta zona potranno essere insediati eventuali nuovi pubblici esercizi nel rispetto dei criteri minimi di legge.</p> <p>2) <u>ZONA B</u> Nella Zona B è compreso il territorio costiero Comunale entro i 2 Km dalla linea di battigia marina; e in detta zona potranno essere insediati eventuali nuovi pubblici esercizi nel rispetto dei criteri minimi di legge e che abbiano almeno tre dei criteri oggettivi o soggettivi di cui all'art. 6</p>

Art. 6 - Criteri oggettivi e soggettivi

- a) Disponibilità di almeno tre parcheggi su area privata adiacente al locale;
- b) Locali climatizzati – Area climatizzata nel locale somministrazione;




- c) Area interna o esterna al locale attrezzata per l'intrattenimento e la somministrazione ai bambini;
- d) Servizi igienici aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa e ad uso esclusivo dei portatori di handicap;
- e) Sala distinta per fumatori;
- f) Superficie di somministrazione almeno di 50 mq;
- g) Conoscenza di una lingua straniera attestata da titolo di studio diverso da quella della scuola media inferiore;
- h) Aver frequentato una scuola professionale del settore, con esito positivo e attestata da titolo;
- i) Aver frequentato un corso specialistico sulla somministrazione di bevande, attestato da titolo o certificato;
- j) Aver frequentato un corso specialistico sulla preparazione o somministrazione di alimenti, attestato da titolo o certificato;
- k) Esperienza nel settore della somministrazione di alimenti o bevande, di almeno 2 anni, maturati negli ultimi 5 anni.

Art. 7 - Elementi del procedimento SUAP

1. Il procedimento per l'apertura, il trasferimento o ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata nella forma prevista dalla normativa in materia (L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 ai commi 16-32 dell'art. 1 e successiva circolare applicativa con Delibera di Giunta Regionale del 11.04.2008)
Allo sportello SUAP del Comune, utilizzando elusivamente i modelli predisposti dallo stesso sportello. Esso deve indicare i seguenti elementi:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;
se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
 - b) dichiarazione autocertificativa della sussistenza dei requisiti di legge;
 - c) ubicazione dell'esercizio;
 - d) eventuale dichiarazione del possesso dei criteri oggettivi/strutturali;
 - e) eventuale dichiarazione del possesso dei criteri soggettivi.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate (di cui al comma d) ed e)) dovrà essere effettuata nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, art. 58, ovvero alla presenza del funzionario addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità;
3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste, devono essere comunicate all'interessato entro i termini di legge.

Art. 8 - Allegati del procedimento

1. Al procedimento devono essere allegati:
 - a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
 - b) dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto - ovvero in caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;
 - c) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - d) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività.
 - e) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (criteri oggettivi/strutturali).



2. L'ulteriore documentazione sotto elencata:

- a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa domanda da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio competente del Comune o, in alternativa, apposita dichiarazione – su Modello predisposto dal Ministero dell'Interno attestante che l'attività da avviare non ricade né in tutto né in parte nella normativa di prevenzione incendi;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- c) comunicazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 che lo Sportello Unico per le Attività Produttive invierà alla ASL competente;

La Comunicazione di cui al precedente punto d) può essere presentata dal richiedente al SUAP anche dopo il rilascio dell'Autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 23 comma 4 della Legge Regionale n. 5/2006;

3. Tutti i documenti devono essere presentati, pena di inammissibilità dell'istanza anche in formato digitale, come da art. 5 della circolare applicativa approvata con delibera di Giunta Regionale del 11.04.2008 n. 22/1.

Art. 9 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

I locali destinati all'attività, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 10 - Impatto acustico ed ambientale

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica, preventivamente al rilascio

dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico tramite perizia a carico del richiedente, sottoscritta da tecnico abilitato.

2. L'amministrazione comunale, quando ne ricorra la necessità e con proprie direttive, disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano, in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

Art. 11 - Denuncia di inizio attività (DIA)

Gli interessati devono presentare, preventivamente allo svolgimento delle attività stesse, Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA) autocertificando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; nelle seguenti ipotesi:

1) Subingresso nella gestione per affitto d'azienda, compravendita, ect.

2) Variazioni sostanziali dell'attività, ovvero rilevanti ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 852/2004.

L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione, e in ogni caso non oltre 90 giorni dalla presentazione della comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore(es. notifica Reg. CEE 852/2004).

Art. 12 - Autorizzazioni stagionali

La L.R. n. 5/2006 definisce stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiore a centottanta giorni, per ciascun anno solare.

Nella presente deliberazione si stabilisce che:

a) non saranno rilasciate ulteriori autorizzazioni stagionali;

b) le attività in essere dovranno garantire il servizio, nel rispetto delle norme e in funzione del flusso turistico, per effetti anche del comma 2 dell' Art. 15.

Art. 13 - Orario giornaliero



1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto, da comunicare obbligatoriamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, e devono pubblicizzarlo con l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 14 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea delle attività è comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, solo se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno delle attività. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico con l'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Le attività possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, da comunicare obbligatoriamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Art. 15 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per le bevande, con l'esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) per gli alimenti, con la stessa modalità di cui alla lettera a), con l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Se nell'esercizio è effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 16 - Invio annuale dei dati sulle autorizzazioni rilasciate

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive cura l'aggiornamento di uno schedario cartaceo e su supporto informatico nel quale sono contenuti, per ogni autorizzazione rilasciata:
 - nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - numero e tipologia dell'autorizzazione, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, lo Sportello Unico invia in formato elettronico all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della L.R. n.5/2006, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

Art. 17 - Autorizzazione temporanee.

In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nella fattispecie prima menzionata, sono autorizzate nel rispetto delle disposizioni indicate al comma 4 dell'art. 23 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 con esclusione di quelle



relative alla destinazione d'uso di locali e degli edifici.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Disposizioni derogate in forza dell'art. 3, comma 7 lett. J), della delibera di Giunta Regionale del 11.4.2008 n. 22/1, e sostituito da dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP comunale per i casi di immediato avvio del procedimento semplificato o in conferenza di servizi.

Art. 18 - Durata delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicato; in ogni caso possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Art. 19 - Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui all'art.22 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 sono revocate:

1. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centoottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
2. quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalle norme;
3. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per un durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
4. quando venga meno l'affettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
5. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
6. quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina nazionale e regolamenti vigenti in materia.

